

## DELIBERA N. 26/26/CIR

### AGGIORNAMENTO DEL QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI PORTABILITÀ DEI NUMERI MOBILI

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 29 aprile 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, (di seguito *Codice*);

VISTO, in particolare, l’articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice* il quale dispone che “*I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L’Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS del 26 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011 recante “*Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile - Approvazione del regolamento*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 135/18/CIR, del 25 luglio 2018, recante “*Atto di indirizzo in relazione all’utilizzo dei dati concernenti nei data base per la MNP, di cui all’accordo quadro MNP, per fini di contatto commerciale ai sensi dell’art.41, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 86/21/CIR, dell’8 luglio 2021, recante “*Modifiche e integrazioni della procedura della portabilità di cui alla delibera n. 147/11/CIR e connesse misure finalizzate ad aumentare la sicurezza nei casi di sostituzione della SIM (SIM swap)*”;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 86/21/CIR, l’Autorità ha introdotto alcuni controlli da effettuare nelle procedure di validazione della portabilità del numero mobile (MNP), finalizzate ad aumentare la sicurezza nei casi di sostituzione della SIM, nonché alcune conseguenti modifiche al “*Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali*” di cui all’Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR (di seguito anche *Regolamento MNP*);

VISTI gli esiti del Tavolo Tecnico relativo all’implementazione delle misure contenute nella delibera n. 86/21/CIR del 1° marzo 2022, pubblicato sul sito dell’Autorità il 29 aprile 2022;

CONSIDERATO in particolare, che dagli esiti del Tavolo Tecnico è emerso che talune parti del Regolamento MNP non risultano pienamente coerenti con le sopravvenute modifiche apportate dalla delibera n. 86/21/CIR e che, comunque, è stato ritenuto non necessario procedere ad una modifica della disciplina recata dal Regolamento MNP, in quanto innovata, in via generale, per gli aspetti considerati, dalla delibera n. 86/21/CIR;

CONSIDERATO che l’Autorità, nella riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 27 settembre 2023, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori e gli utenti, ha consentito l’utilizzo del sistema pubblico di identità digitale (SPID), della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS), di cui alla Legge 11 settembre 2020, n.120, nell’ambito delle procedure di attivazione o cambio delle SIM, inclusa la *Mobile Number Portability* (MNP), regolate dalla delibera n. 86/21/CIR;

VISTA la delibera n. 12/25/CIR, del 19 marzo 2025, recante “*Avvio del procedimento per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili*”, finalizzato ad aggiornare il quadro regolamentare di riferimento in materia di portabilità dei numeri mobili per dare attuazione a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1-*bis* dell’articolo 98-*duodecies* del Codice;

VISTI i primi contributi pervenuti separatamente da Coop Italia Società Cooperativa (Prot. n. 2025 - 0116034), Iliad Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0108807), PostePay S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0102069), Telecom Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0108168), Tiscali Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0108700), Vodafone Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0109628), Wind Tre S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0099949) (di seguito “le Società”) nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 12/25/CIR, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della delibera n. 12/25/CIR;

VISTI i verbali delle audizioni tenutesi dal 15 maggio 2025 al 20 maggio 2025 con le medesime Società durante le quali sono stati formulati dagli Uffici specifici quesiti, riportati nei medesimi verbali;

VISTE le ulteriori osservazioni inviate dalle Società in risposta ai sopra citati specifici quesiti formulati dagli Uffici, da Coop Italia Società Cooperativa (Prot. n. 2025 – 0137870), Iliad Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 – 0141935), PostePay S.p.A. (Prot. n. 2025 – 0141331), Telecom Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 – 0142400), Tiscali Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 – 0140647), Vodafone Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 – 0142466), Wind Tre S.p.A. (Prot. n. 2025 – 0137249);

VISTA la delibera n. 32/25/CIR, del 23 luglio 2025, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili (rif. Delibera n. 12/25/CIR)*”;

VISTA la richiesta di approfondimenti istruttori formulata dalla Commissione Infrastrutture e Reti nella riunione del 7 ottobre 2025;

VISTI gli ulteriori contributi inviati dalle Società nell’ambito degli approfondimenti istruttori svolti dagli Uffici, da Coop Italia Società Cooperativa (Prot. n. 2025 - 0275452), Iliad Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0278628), PostePay S.p.A. (Prot. n.

2025 - 0277854), Telecom Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0291978), Tiscali Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0275090), Vodafone Italia S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0291963), Wind Tre S.p.A. (Prot. n. 2025 - 0270445);

SENTITE le Società in un ulteriore ciclo di audizioni dal 27 ottobre 2025 all'11 novembre 2025;

VISTA la delibera n. 59/25/CIR, del 17 dicembre 2025, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili (rif. Delibera n. 12/25/CIR)*”;

VISTA la delibera n. 3/26/CIR, del 28 gennaio 2026, recante “*Consultazione pubblica per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 12/25/CIR*”;

VISTA la delibera n. 17/26/CIR, dell’11 marzo 2026, recante “*Sostituzione del responsabile del procedimento avviato con la delibera n. 12/25/CIR e proroga dei termini di conclusione del procedimento*”;

CONSIDERATO che l’articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, primo periodo, del Codice, pone in capo ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica il divieto di utilizzare “...*le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza*”.

CONSIDERATO, in particolare, che al fine di rendere effettivo e rafforzare tale divieto, è stato aggiunto un secondo periodo al medesimo comma 1-*bis* dell’articolo 98-*duodecies*, con il quale si è stabilito che l’Autorità aggiorni “*il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma*”;

CONSIDERATO, pertanto, che l’Autorità, con la delibera n. 12/25/CIR, ha avviato un procedimento volto all’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità del numero mobile riportato nel Regolamento MNP in attuazione a quanto espressamente richiesto dall’art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del Codice;

CONSIDERATO che, sin dall'avvio del procedimento di cui alla delibera n. 12/25/CIR, i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire le loro considerazioni sull'intervento regolamentare richiesto all'Autorità dal Legislatore e che, già da tali preliminari interlocuzioni, è emersa la complessità del tema in ragione della divergenza di opinioni sulla portata applicativa del divieto di “*utilizzare le informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo*” previsto dall'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, primo periodo, del *Codice*;

CONSIDERATA l'importanza di perimetrare in modo chiaro l'ambito di applicazione del divieto previsto dall'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, primo periodo, del *Codice* per consentire all'Autorità di prevedere modalità di monitoraggio e vigilanza funzionali al pieno raggiungimento degli obiettivi di tutela perseguiti dal Legislatore, in attuazione di quanto previsto dal secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 98-*duodecies*, del *Codice*;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 12/25/CIR si sono resi necessari anche approfondimenti istruttori sulla possibilità di introdurre specifici accorgimenti tecnici per tracciare l'utilizzo del database MNP e/o di qualsiasi altro sistema dell'operatore che utilizza le informazioni relative all'instradamento delle chiamate;

CONSIDERATA l'importanza di approfondire ulteriormente, attraverso un confronto con gli operatori, il funzionamento dei sistemi di tracciamento che questi ultimi hanno dichiarato di avere già implementato al fine di verificarne l'efficacia e di individuare accorgimenti tecnici che, tenendo conto delle più recenti evoluzioni tecnologiche, siano utilizzati dagli operatori per contrastare un utilizzo improprio del database MNP e degli altri sistemi contenenti dati di instradamento;

CONSIDERATO che con la delibera n. 3/26/CIR, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per acquisire dal mercato osservazioni e commenti in merito all'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili in attuazione di quanto previsto dall'art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del *Codice*, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- i. Quadro giuridico di riferimento e ambito di applicazione del divieto previsto dall'art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, primo periodo, del *Codice*.
- ii. Monitoraggio e vigilanza in attuazione di quanto previsto dall'art.98-*duodecies*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del *Codice*.
- iii. Modifiche e/o integrazioni al Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR (Regolamento MNP) in attuazione di quanto previsto dall'art.98-

- duodecies, comma 1- *bis*, secondo periodo, del *Codice*.
- iv. Aggiornamento del Regolamento MNP con le modifiche già previste ed approvate dalla delibera n. 86/21/CIR.
  - v. Istituzione di un Tavolo tecnico concernente i sistemi di tracciamento.

VISTI i contributi presentati, nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 3/26/CIR, da Altroconsumo (Prot. n. 2026 - 0105984), Coop Italia Società Cooperativa (Prot. n. 2026 - 0100956), Fastweb S.p.A. (Prot. n. 2026 - 0107722), Iliad Italia S.p.A. (Prot. n. 2026 - 0105230), Sky Italia S.r.l. (Prot. n. 2026 - 0107695), Telecom Italia S.p.A. (Prot. n. 2026 - 0104803), Vianova S.p.A. (Prot. n. 2026 - 0105435), Wind Tre S.p.A. (Prot. n. 2026 - 0105272);

SENTITE in audizione nelle date del 26 marzo 2026, 27 marzo 2026 e 1° aprile 2026, le società Telecom Italia S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. e Fastweb S.p.A.;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica, come riportati nel documento di sintesi di cui all'Allegato A alla presente delibera, al quale integralmente si rinvia;

RITENUTO, in merito alle osservazioni e proposte emerse dalla consultazione, di esprimere le seguenti valutazioni:

- i) Quadro giuridico di riferimento e ambito di applicazione del divieto previsto dall'art. 98-duodecies, comma 1-bis, primo periodo, del *Codice*.**

L'Autorità, alla luce dei contributi pervenuti, conferma il proprio orientamento volto innanzitutto a ritenere che dal dato letterale dell'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del *Codice* non si possa ricavare un divieto assoluto alla formulazione di offerte differenti in base all'operatore mobile di provenienza.

Come rappresentato nel documento di consultazione, l'Autorità ritiene che con la previsione dell'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del *Codice*, il Legislatore abbia voluto chiarire e rafforzare un divieto già implicitamente desumibile dal quadro normativo di riferimento, anche in funzione di tutela della concorrenza e di prevenzione di pratiche distorsive basate sull'uso improprio di informazioni privilegiate.

A tal proposito, è opportuno ribadire che il divieto di utilizzare a fini commerciali le informazioni contenute nel database per la portabilità dei numeri mobili si può, infatti, ricavare già indirettamente dall'articolo 71, comma 2, del *Codice* (già art. 41, comma 3, del vecchio Codice) il quale prevede che le informazioni acquisite nei rapporti di

interconnessione possono essere utilizzate *“esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite”* e non per scopi commerciali.

Tale divieto è ulteriormente confermato, con riferimento ancor più esplicito alle procedure di MNP, dalla delibera n. 147/11/CIR che, all’art. 10, comma 7, del regolamento allegato, nell’elencare gli obblighi a carico dell’operatore *donating* nell’ambito dei processi di MNP, sancisce che: *“I dati relativi ai clienti che richiedono l’attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall’operatore donating con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’attivazione della prestazione. L’informazione che il cliente ha chiesto la portabilità verso altro operatore non può essere utilizzata dall’operatore Donating per contattare il cliente durante il processo di portabilità a qualsiasi titolo, neanche per segnalare anomalie”*.

La medesima delibera chiarisce la finalità della creazione di una banca dati ad uso degli operatori laddove dispone che *“il riconoscimento dell’associazione tra il numero portato e la rete dell’operatore recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, tramite apposite banche dati gestite da ciascun operatore ospitante”* e, al comma 2, *“ciascun operatore ospitante ha l’obbligo di mantenere aggiornata la propria banca dati e di comunicare a tutti gli altri operatori ospitanti l’acquisizione dei numeri oggetto di portabilità”* (art. 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 147/11/CIR).

In particolare, l’intervento operato dal Legislatore con l’articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice* si pone in linea con l’Atto di indirizzo adottato dall’Autorità nel 2018, con la delibera n. 135/18/CIR, per richiamare l’attenzione di tutti gli operatori mobili sul rispetto del *“divieto di utilizzo, per fini di contatto commerciale, dei dati e delle informazioni acquisite attraverso l’accordo quadro sulla MNP e, in particolare, del data base in uso ai fini della corretta gestione della MNP e dei conseguenti instradamenti”*.

A riguardo, l’Autorità ritiene che, con l’introduzione dell’art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, il Legislatore abbia voluto precisare ulteriormente la portata di tale divieto riferendolo ad una specifica finalità commerciale, la formulazione di offerte dipendenti dall’operatore mobile di provenienza attraverso l’utilizzo delle *“informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo”*.

Nell’ambito della consultazione si sono registrate posizioni divergenti in merito alla tipologia di informazioni a cui farebbe riferimento il divieto di cui all’articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, primo periodo, del *Codice*.

La maggior parte dei rispondenti ha condiviso l’orientamento espresso dall’Autorità secondo il quale deve ritenersi che, in base al divieto previsto dal Legislatore, le offerte

differenziate in ragione dell'operatore di provenienza, non possono essere formulate utilizzando le informazioni del database MNP che associano la numerazione mobile all'operatore di provenienza (cosiddette informazioni di instradamento), funzionali alla corretta gestione del processo di MNP nonché quelle analoghe informazioni acquisite successivamente al processo di portabilità per esigenze operative connesse al corretto instradamento in rete di chiamate e/o SMS.

Nel documento di consultazione, si è rappresentato che la raggiungibilità di determinati clienti appartenenti ad altri operatori potrebbe avvenire, infatti, "sfruttando" le informazioni di instradamento delle chiamate comunque acquisite. Ne consegue che, per assicurare l'effettivo rispetto del divieto di cui all'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, tali informazioni di instradamento non possono essere mai utilizzate per la formulazione di offerte differenziate, anche se acquisite indirettamente e/o elaborate in maniera approssimata, consentendo di determinare o stimare, anche attraverso l'eventuale uso di sistemi di intelligenza artificiale o big data, l'appartenenza del numero mobile ad un determinato operatore.

Secondo un rispondente alla consultazione, l'interpretazione dell'Autorità andrebbe oltre quanto richiesto dal divieto posto dal Legislatore che riguarda solo l'utilizzo delle informazioni contenute nel database MNP e acquisite per esigenze di carattere operativo legate al processo di portabilità, mentre tutte le altre informazioni, incluse le informazioni di instradamento, potrebbero essere usate per la formulazione di offerte differenziate in base all'operatore di appartenenza se il cliente ha fornito il proprio consenso inequivocabilmente manifestato, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali prevista dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR). Né sarebbe possibile vietare di stimare l'operatore di appartenenza di un numero se per tale stima l'operatore non utilizza le informazioni contenute nel database MNP. Un altro rispondente, pur condividendo l'approccio dell'Autorità, ritiene che la previsione per cui non possano essere utilizzate le informazioni derivate dalla rete presenti sui sistemi dei singoli operatori che ricorrono all'uso di sistemi di intelligenza artificiale o big data costituisca una limitazione sproporzionata e che l'utilizzo dei dati del cliente, compresi quelli di traffico, sia possibile acquisendo il consenso del cliente nel rispetto della normativa prevista dal GDPR.

L'Autorità, anche in considerazione delle diverse posizioni emerse in consultazione, reputa opportuno precisare ulteriormente l'iter logico argomentativo a supporto del proprio orientamento che si intende confermare.

In proposito, occorre ribadire che le informazioni di instradamento consentono l'identificazione dell'operatore di appartenenza dei clienti. Tali informazioni sono nella disponibilità degli operatori mobili ma hanno un vincolo di destinazione particolarmente

stringente in quanto servono ad assicurare la corretta gestione tecnica del processo di portabilità del numero mobile nonché del successivo indirizzamento delle chiamate e/o degli SMS verso la rete del fornitore di terminazione.

Tale vincolo di destinazione risulta ancora più evidente in ragione di quanto previsto dal Legislatore all'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, primo periodo, il quale vieta, infatti, di formulare offerte differenziate in ragione dell'operatore di provenienza attraverso l'utilizzo delle "[...] *informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo*".

Il riferimento alle informazioni "*comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo*" non può che intendersi riferito a tutte le informazioni che, analogamente a quelle acquisite tramite il database MNP, associano il numero mobile alla rete che lo gestisce, indipendentemente dal sistema in cui esse sono contenute: si tratta, infatti, di informazioni che sono nella disponibilità dei sistemi di rete degli operatori per garantire l'operatività del sistema di indirizzamento delle chiamate e/o SMS e che, dunque, tenuto conto della *ratio* del divieto di cui all'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, non possono essere utilizzate per finalità commerciali e, segnatamente, per inviare comunicazioni recanti offerte commerciali riservate a determinati clienti di altri operatori.

La *ratio* del divieto introdotto l'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis* del *Codice*, risulta essere, infatti, proprio quella di impedire che le informazioni che consentono di conoscere l'associazione tra la numerazione e operatore di appartenenza, quali quelle, presenti nel database MNP o comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo in quanto necessarie per l'instradamento delle chiamate e/o SMS, siano utilizzate per una diversa e specifica finalità di natura commerciale, vale a dire per formulare offerte differenziate in base all'operatore di provenienza, discriminando ingiustificatamente gli utenti di diversi fornitori.

Una diversa interpretazione della disposizione normativa in esame, volta a ritenere che il divieto debba riferirsi solo l'uso delle informazioni acquisite per il tramite del database sulla portabilità o per esigenze di carattere operativo legate comunque al solo processo di portabilità, non impedisce ad un operatore di raggiungere comunque determinati clienti di altri operatori tramite chiamate e/o SMS utilizzando informazioni analoghe a quelle di instradamento contenute nel database MNP, solo perché tali informazioni sono contenute in altri sistemi e vengono acquisite attraverso altre procedure che riguardano comunque la gestione della rete (ad esempio attraverso l'analisi dei dati di traffico delle chiamate o SMS), eludendo di fatto il divieto previsto dal Legislatore.

Ciò che rileva, dunque, per assicurare un efficace rispetto del divieto previsto dal Legislatore, è l'informazione e non la fonte da cui essa proviene: ecco perché l'Autorità conferma il proprio orientamento volto a ritenere che in base al divieto non possono essere utilizzate le informazioni di instradamento quale che sia il sistema fonte dell'informazione (banche dati o altri sistemi di rete) e, dunque, anche le informazioni che vengono acquisite indirettamente e/o elaborate in maniera approssimata, che consentano di determinare o semplicemente stimare, anche con l'eventuale uso di sistemi di intelligenza artificiale o big data, l'appartenenza del numero mobile ad un determinato operatore.

Con particolare riferimento ai *Call Data Record* (Cartellini di Traffico) relativi al traffico entrante si osserva che le suddette informazioni sono utilizzate dagli operatori per individuare l'operatore a cui fatturare la terminazione. Per quanto riguarda il traffico uscente invece le informazioni vengono utilizzate ai fini dell'instradamento delle chiamate o SMS. Pertanto, in entrambi i casi si tratta di dati utilizzati ai fini dell'operatività ovvero di informazioni “*comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo*” che in quanto tali non possono essere utilizzate per scopi commerciali.

In ragione della portata del divieto sancito dal Legislatore, non appare sostenibile la tesi emersa in consultazione secondo cui il trattamento per finalità commerciali delle informazioni di instradamento (*id est*, l'associazione del numero mobile all'operatore di appartenenza) possa essere considerato lecito in presenza del consenso espresso dal cliente, reso conformemente alla normativa *General Data Protection Regulation* - Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In particolare, si osserva che, stante il carattere assoluto (senza dunque prevedere eccezioni), del precetto previsto dal Legislatore, relativo all'inutilizzabilità per finalità commerciali delle informazioni acquisite per esigenze operative, il consenso del cliente non può valere come “sanatoria” del trattamento dei dati per una finalità che è espressamente vietata da una norma di legge.

L'originaria finalità lecita (di natura tecnico-operativa) per cui le informazioni di instradamento vengono raccolte e trattate non appare inoltre compatibile con un loro successivo trattamento per una diversa finalità di natura commerciale volta a consentire la raggiungibilità di determinati clienti di altri operatori, anche laddove il cliente abbia prestato il proprio consenso, poiché tale specifico trattamento è espressamente vietato dal Legislatore; ciò si configurerebbe come una violazione del principio di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par.1, lett. b), del GDPR.

Tale interpretazione del divieto di cui all'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, deve ritenersi, in ogni caso, ragionevole e proporzionata poiché gli operatori, al pari di altri soggetti presenti sul mercato, possono comunque continuare ad utilizzare per finalità

commerciali altre informazioni riconducibili al cliente e/o ex cliente presenti sui loro sistemi non connesse a esigenze operative della rete o derivate dallo scambio di informazioni con gli altri operatori, come quelle riguardanti, ad esempio, la propensione alla spesa del cliente, la permanenza dello stesso presso il medesimo operatore mobile, le abitudini di utilizzo dei servizi, il metodo di pagamento, o altri dati forniti precedentemente dal cliente purché tale utilizzo avvenga nel rispetto della normativa prevista per il trattamento dei dati personali prevista dal GDPR.

Né, sul punto, appaiono dirimenti le preoccupazioni manifestate da un rispondente circa l'eventualità (tutta da verificare) che gli operatori potrebbero essere indotti ad acquistare le liste dei clienti appartenenti ad altri operatori da soggetti terzi che tentano in tutti i modi di ottenere le informazioni sui clienti dei vari operatori per poter poi rivendere le relative liste.

**ii) Monitoraggio e vigilanza in attuazione di quanto previsto dall'art.98-duodecies, comma 1-bis, secondo periodo, del Codice.**

La maggior parte dei rispondenti alla consultazione ha condiviso in generale la proposta dell'Autorità di prevedere un monitoraggio basato sulla periodica acquisizione dei dati delle comunicazioni commerciali originate dagli operatori mobili (chiamate o SMS) verso utenti di altri operatori. Solo un rispondente ha considerato troppo onerosa e non necessaria tale proposta ritenendo più in linea con il dettato legislativo un monitoraggio svolto dall'Autorità sulla base di una dichiarazione/relazione annuale da parte dell'operatore mobile che dichiara, sotto la propria responsabilità, quali sono le informazioni che utilizza per formulare le offerte differenziate e la conseguente possibilità per l'Autorità di verificare in sede ispettiva la veridicità di quanto dichiarato.

L'Autorità osserva che il monitoraggio richiesto dall'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, secondo periodo, del Codice, è volto ad impedire l'utilizzo delle informazioni di instradamento per la formulazione di offerte agli utenti differenziate in ragione dell'operatore. Ne consegue che, per assicurare efficacemente il rispetto del divieto in esame, quello che va monitorato non sono le informazioni che l'operatore può dichiarare di utilizzare per formulare offerte differenziate ma l'eventuale utilizzo a tal fine dei dati di instradamento.

In ragione di ciò, l'Autorità intende confermare il proprio orientamento volto a prevedere che il monitoraggio riguarderà i dati sulle comunicazioni commerciali (chiamate/SMS) che verranno inviati trimestralmente dagli operatori attraverso il modello che verrà predisposto dall'Autorità. Si ritiene, infatti, che solo dall'analisi sistematica dei dati delle comunicazioni commerciali (chiamate/SMS) trasmessi dagli operatori mobili possano emergere elementi indiziari sull'eventuale utilizzo dei dati di instradamento per finalità

vietate dal Legislatore. Muovendo da tali indizi, l'Autorità può tempestivamente intervenire per svolgere una specifica attività di vigilanza. I risultati dell'attività di monitoraggio verranno riportati dall'Autorità nell'ambito della propria relazione annuale sui lavori svolti per dare seguito a quanto previsto dall'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del *Codice*, in cui si prevede che “L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma”.

L'Autorità reputa opportuno fornire anche alcune precisazioni sull'attività di monitoraggio in considerazione di quanto è emerso dalla consultazione.

Innanzitutto, occorre precisare che il monitoraggio proposto dall'Autorità, come auspicato da uno dei rispondenti, non implica duplicazioni di dati già disponibili in base ai report sulla MNP. I dati già forniti ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 del Regolamento MNP fanno infatti riferimento al fenomeno delle portabilità e non a quello delle comunicazioni (chiamate/SMS) indirizzate ai singoli clienti di altri operatori eventualmente facendo uso di informazioni di instradamento. Inoltre, si ritiene che quelli che il rispondente chiama fenomeni di “portabilità anomala” già presidiati mediante l'invio dei dati sulla MNP, potrebbero essere dei picchi di portabilità giustificati dalle ordinarie dinamiche di mercato in relazione al lancio di offerte anche generalizzate.

In secondo luogo si ritiene opportuno precisare anche che i dati che l'Autorità acquisirà ai fini del monitoraggio richiesto dal Legislatore sono quelli relativi al traffico giornaliero di chiamate/SMS originati dal fornitore di servizi mobili (e non dai suoi utenti) verso i clienti dei fornitori di servizi mobili con una significativa *customer base* già valutata dall'Autorità nell'ambito dell'Osservatorio trimestrale e che tali dati dovranno essere riferiti in base ai CLI utilizzati per finalità commerciali. Ai fini del monitoraggio i fornitori dovranno comunicare i CLI utilizzati da loro stessi e da eventuali partner commerciali. La suddivisione per fornitori mobili di destinazione fa riferimento ai fornitori che gestiscono la numerazione di destinazione (*called party*).

Anche se la questione è stata rappresentata dai rispondenti in modo difforme, l'Autorità ritiene che i report debbano essere compilati dagli operatori tenendo anche conto delle comunicazioni effettuate da soggetti terzi per conto dell'operatore. L'Autorità concorda con i rispondenti che evidenziano che qualora non si considerassero i soggetti terzi vi sarebbe una carenza di informazioni e, almeno in via potenziale, la possibilità di eludere la norma delegando a soggetti terzi le comunicazioni, qualora questi non siano presi in debita considerazione.

Per alcuni rispondenti alla consultazione, la reportistica ai fini del monitoraggio dovrebbe essere trasmessa da tutti gli operatori e non solo da quelli che dichiarino, di volta in volta, di proporre offerte differenziate in ragione dell'operatore di provenienza sia per

scongiurare comportamenti elusivi e opportunistici sia per rendere più robusta l'analisi delle anomalie da parte dell'Autorità consentendo a quest'ultima di effettuare confronti incrociati tra operatori.

A tal proposito, l'Autorità ritiene di non poter accogliere tale richiesta reputando invece ragionevole e proporzionato, almeno in sede di prima applicazione del monitoraggio, prevedere che i report con i dati riguardanti i volumi di SMS/chiamate in uscita relativi a campagne di offerte commerciali vengano trasmessi solo dagli operatori che formulano offerte differenziate in base all'operatore di provenienza, essendo il monitoraggio finalizzato proprio a verificare che tali offerte non siano state formulate in violazione del divieto previsto dall'art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*.

L'obbligo di fornire i dati in esame riguarderà comunque anche gli MVNO, ivi compresi i *second brand* degli operatori infrastrutturati, che offrono offerte differenziate in base all'operatore di provenienza in quanto il presupposto giuridico su cui si basa l'obbligo di comunicazione dei dati in esame non è ricercare nell'infrastrutturazione o meno del fornitore di servizio mobile, ma nella circostanza che tale fornitore offra o meno le predette offerte differenziate.

In ogni caso, alla luce del divieto e della disciplina prevista per il monitoraggio, è evidente che qualsiasi operatore mobile, a partire dal lancio commerciale di offerte differenziate in ragione del fornitore di provenienza, sarà tenuto, al pari di chi già vi provvede, all'invio trimestrale dei dati delle comunicazioni commerciali (chiamate/SMS) richieste per il monitoraggio.

Si osserva inoltre che, il fatto che la reportistica ai fini del monitoraggio venga trasmessa solo dagli operatori che formulano offerte differenziate in ragione dell'operatore di provenienza, non impedisce all'Autorità, qualora si rendesse necessario, di effettuare dei confronti incrociati chiedendo dati anche ad operatori che non formulano offerte differenziate, con eventuale particolare riferimento ai soggetti destinatari di volumi anomali di comunicazioni (chiamate/SMS), intendendo come destinatario della comunicazione l'operatore che gestisce la relativa numerazione di destinazione.

Muovendo dai dati del monitoraggio, la raccolta di tali ulteriori dati consentirà infatti all'Autorità di svolgere in sede di vigilanza una più accurata identificazione delle anomalie statistiche. Proprio a tal fine l'Autorità ha inteso riservarsi di richiedere i dati necessari al monitoraggio esclusivamente agli operatori che dichiarano di proporre offerte riservate. Tale riserva, consente infatti all'Autorità di chiedere tali dati, ove necessario, anche agli operatori che non sono tenuti all'invio periodico della reportistica.

Fermo restando il divieto di utilizzo dei dati di instradamento previsto dall'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, sul cui rispetto l'Autorità è tenuta a vigilare anche

nelle more dell'avvio del monitoraggio proposto con il presente provvedimento, l'Autorità, anche in considerazione di alcune osservazioni emerse nel corso della consultazione, ritiene opportuno che, in sede di prima applicazione, il trimestre di rilevazione delle informazioni previste nel modello predisposto dall'Autorità - a cui sono tenuti gli operatori che propongono offerte commerciali differenziate in ragione dell'operatore di provenienza - inizi a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del modello reso disponibile sul sito web dall'Autorità, ciò al fine di consentire agli stessi operatori di approntare adeguate modalità per la raccolta delle stesse informazioni ai fini del successivo invio.

Quanto alle anomalie statistiche che potrebbero risultare in esito all'analisi dei dati di monitoraggio e alle conseguenze del loro rilevamento per gli operatori mobili, l'Autorità reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti a fronte della contrarietà manifestata da due rispondenti alla consultazione in merito al fatto che un generico scostamento statistico non meglio definito possa determinare automaticamente una presunzione di illecito e un'inversione generalizzata dell'onere della prova a carico degli operatori mobili.

In primo luogo, si rende opportuno precisare che l'anomalia statistica riguarderà il confronto tra la distribuzione dei volumi di comunicazioni (chiamate /SMS) rilevata dai dati inviati dagli operatori attraverso la reportistica trimestrale e la distribuzione della customer base del mercato mobile come rilevata dall'Autorità nell'Osservatorio trimestrale. Sul punto, l'Autorità ritiene di non fissare al momento alcun valore di riferimento e di osservare e confrontare i risultati anche con quelli forniti da operatori che non propongono offerte differenziate in ragione dell'operatore di provenienza.

In ogni caso, solo la presenza di un significativo scostamento dei volumi di traffico di chiamate/SMS rispetto alla customer base di ciascun operatore, tenendo anche conto del periodo di osservazione, sarà considerata dall'Autorità come un indizio sufficientemente grave per supporre che il picco di comunicazioni commerciali (chiamate/ SMS), dirette nei confronti di un determinato operatore sia avvenuto attraverso lo "sfruttamento" dei dati di instradamento. Muovendo da tale indizio, l'Autorità avvierà una specifica attività di vigilanza nei confronti dell'operatore al quale si riferisce l'anomalia chiedendo di fornire elementi in grado di giustificare quanto rilevato nell'ambito del monitoraggio.

L'operatore interessato sarà tenuto a spiegare come sono state formate le liste dei clienti raggiunti dalle comunicazioni commerciali oggetto dell'anomalia, sulla base di quali dati/informazioni sono state formate e dare evidenza delle soluzioni tecniche di tracciamento disposte per controllare l'accesso del proprio personale ai vari sistemi aziendali nel periodo al quale si riferiscono le anomalie.

**iii) Modifiche e/o integrazioni al Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali di cui all'allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR (Regolamento MNP) in attuazione di quanto previsto dall'art. 98-duodecies, comma 1-bis, secondo periodo, del Codice.**

Nel documento di consultazione, l'Autorità ha proposto di aggiornare il Regolamento MNP prevedendo:

- l'inserimento di due nuovi commi (19 e 20) all'articolo 2 (Disposizioni generali) per chiarire espressamente che le informazioni relative all'associazione tra i numeri mobili e le rispettive reti che li gestiscono (dette anche informazioni di instradamento) non possono mai essere utilizzate dagli operatori mobili ai fini commerciali;
- l'inserimento di due nuovi commi (2 e 3) all'articolo 17 (Comunicazione dei dati all'Autorità) per disciplinare le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, secondo periodo e le conseguenze connesse agli esiti del medesimo monitoraggio.

Tre rispondenti hanno proposto diverse modifiche alla suddetta proposta di aggiornamento dell'Autorità, in linea con la posizione espressa nel loro contributo alla consultazione.

L'Autorità non reputa necessario apportare modifiche ai commi 19 e 20 dell'articolo 2 del regolamento MNP come proposti nel documento di consultazione essendo tali previsioni in linea con il proprio orientamento volto a ritenere che in base al divieto di cui all'art. 98-duodecies, comma 1-bis, del *Codice*, non possono essere utilizzate ai fini commerciali le informazioni di instradamento quale che sia il sistema fonte dell'informazione (banche dati per l'instradamento o altri sistemi) e, dunque, anche le informazioni che vengono acquisite indirettamente e/o elaborate in maniera approssimata, che consentano di determinare o semplicemente stimare, anche con l'eventuale uso di sistemi di intelligenza artificiale o big data, l'appartenenza del numero mobile ad un determinato operatore.

L'Autorità ritiene invece opportuno modificare i commi 2 e 3 dell'articolo 17 del Regolamento MNP proposti in consultazione.

In particolare, dal comma 2 dell'articolo 17, si ritiene di dover eliminare il riferimento temporale sull'invio della reportistica trimestrale prevista ai fini del monitoraggio (“a partire dal mese di gennaio, entro il 10 del mese”) poiché tale tempistica viene disciplinata nelle “Disposizioni finali” del presente provvedimento tenendo conto delle valutazioni svolte dall'Autorità. Il comma 3, dell'articolo 17, è stato invece in parte

riformulato per allinearli ai chiarimenti forniti dall’Autorità nel presente provvedimento sulle conseguenze derivanti dal rilevamento di anomalie statistiche in esito all’analisi dei dati di monitoraggio.

**iv) Aggiornamento del Regolamento MNP con le modifiche già previste ed approvate dalla delibera n. 86/21/CIR.**

L’Autorità, in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ha riportato nel documento di consultazione anche le modifiche e integrazioni al testo del Regolamento MNP che sono state già decise con la delibera n. 86/21/CIR e in esito ai lavori del relativo tavolo tecnico.

A riguardo, sono state presentate nel corso della consultazione ulteriori proposte di modifica volte ad allineare maggiormente il testo del Regolamento MNP di cui all’Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR alle modifiche derivanti dalla delibera n. 86/21/CIR e dagli esiti del Tavolo tecnico.

L’Autorità ritiene che tali proposte, seppur ragionevoli, debbano essere previamente condivise con tutti i soggetti interessati nell’ambito di un separato futuro procedimento di revisione del Regolamento MNP di cui all’Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR. In tale ambito sarà possibile condividere le modifiche che potrebbero apportarsi al testo per allinearli ulteriormente alle modifiche previste dalla delibera n. 86/21/CIR e dagli esiti del Tavolo tecnico nonché valutare ulteriori modifiche volte a semplificare gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori e gli utenti, anche alla luce delle nuove tecnologie, assicurando così una maggiore coerenza normativa e certezza applicativa della disciplina delle procedure di portabilità mobile. Ciò, al fine di adottare, in esito a tale consultazione pubblica, un nuovo e aggiornato Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali che tenga conto anche delle modifiche che vengono adottate con il presente provvedimento per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*.

**v) Istituzione di un Tavolo tecnico concernente i sistemi di tracciamento.**

Nel corso del procedimento avviato con la delibera n. 12/25/CIR, l’Autorità ha svolto degli approfondimenti attraverso il diretto coinvolgimento dei soggetti interessati dall’intervento regolamentare in esame per valutare anche la possibilità di rinforzare l’attività di monitoraggio introducendo ulteriori meccanismi di tracciabilità con l’obiettivo specifico di individuare e registrare chi effettua operazioni sul database e di valutare, quindi, l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali i sistemi di *blockchain* o altre tecnologie che consentano di verificare le attività eseguite nel database e ricostruire con precisione la cronologia delle modifiche e delle consultazioni dei dati tecnici.

Dall'esito degli approfondimenti, come riportati nel documento di consultazione, è emersa un'oggettiva complessità della tematica relativa ai sistemi di tracciamento, stante la difficoltà di individuare allo stato soluzioni tecniche di questo tipo idonee ad impedire *ex ante* le condotte illecite vietate dal Legislatore attraverso un monitoraggio direttamente sui sistemi.

Le difficoltà derivano principalmente dal fatto che tali condotte, in generale, non si realizzano mediante un accesso non autorizzato al database MNP e/o agli altri sistemi degli operatori contenenti informazioni relative all'associazione tra numero mobile e operatore che lo gestisce, bensì possono realizzarsi anche attraverso un eventuale e successivo scambio di informazioni tra la parte tecnica e la parte commerciale il quale, come innanzi riportato, risulterebbe peraltro contrario *in primis* alle *policy* aziendali degli operatori.

La maggior parte dei rispondenti alla consultazione pubblica, si sono dichiarati disponibili all'istituzione del Tavolo tecnico proposto dall'Autorità per approfondire, attraverso un confronto con gli operatori, il funzionamento dei sistemi di tracciamento che questi ultimi hanno dichiarato di avere già implementato, al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia nonché di individuare eventualmente ulteriori accorgimenti tecnici che, tenendo conto delle più recenti evoluzioni tecnologiche, possano essere utili per contrastare un utilizzo improprio del database MNP e degli altri sistemi contenenti dati di instradamento.

Pertanto, con il presente provvedimento si intende confermare l'istituzione di un apposito Tavolo tecnico di confronto con gli operatori, coordinato dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche. L'oggetto del Tavolo è di natura esclusivamente tecnica essendo finalizzato ad approfondire le predette questioni sui sistemi di tracciamento, valutando anche i profili di sostenibilità economica di eventuali nuovi sistemi (di *blockchain* o altre tecnologie che consentano di verificare le attività eseguite nel database).

RITENUTO di procedere all'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR, in attuazione di quanto previsto dall'art. 98- *duodecies* (Non discriminazione), comma 1-*bis*, secondo periodo, del *Codice* sulla base delle valutazioni espresse dall'Autorità nel presente provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità di rinviare ad un separato e futuro procedimento la revisione del Regolamento MNP di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR per condividere ulteriori modifiche che potrebbero apportarsi al testo per allinearlo ulteriormente alle modifiche previste dalla delibera n. 86/21/CIR e dagli esiti del Tavolo tecnico nonché per valutare anche altre modifiche volte a semplificare gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori e gli utenti, anche alla luce delle nuove tecnologie,

assicurando così una maggiore coerenza normativa e certezza applicativa della disciplina delle procedure di portabilità mobile;

CONFERMATA l'esigenza di istituire un Tavolo tecnico per approfondire ulteriormente, attraverso un confronto con gli operatori, il funzionamento dei sistemi di tracciamento che questi ultimi hanno dichiarato di avere già implementato al fine di verificarne l'efficacia e di individuare accorgimenti tecnici che, tenendo conto delle più recenti evoluzioni tecnologiche, siano utilizzati dagli operatori per contrastare un utilizzo improprio del database MNP e degli altri sistemi contenenti dati di instradamento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Modifiche al Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR**

1. Al Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR sono apportate le seguenti modifiche.
2. All'articolo 2 rubricato *“Disposizioni generali”*, dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti commi:
  - *“19. I dati relativi ai clienti ed ex clienti sono trattati dagli operatori mobili con la massima riservatezza. Le informazioni relative all'associazione tra i numeri mobili e le rispettive reti che li gestiscono, dette anche informazioni di instradamento, acquisibili dagli operatori mobili anche tramite elaborazioni dai propri sistemi, non possono essere utilizzate ai fini commerciali.*
  - *“20. Le informazioni di instradamento in possesso dell'operatore mobile o altre informazioni dalle quali si potrebbe individuare o stimare l'operatore di appartenenza di un numero mobile, non possono essere utilizzate a fini commerciali per svolgere attività promozionale anche tramite l'invio di SMS”.*
3. All'articolo 17, rubricato *“Comunicazioni dei dati all'Autorità”* dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:
  - *“2. Per consentire all'Autorità di svolgere il monitoraggio di cui all'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del Codice, gli operatori mobili trasmettono con cadenza*

*trimestrale, i dati e le informazioni previsti dal modello pubblicato sul sito web dell'Autorità, secondo le modalità ivi indicate. Le informazioni richieste riguardano principalmente i dati di traffico di chiamate o SMS originate dall'operatore mobile e dirette verso i clienti di altri operatori mobili. L'Autorità si riserva la possibilità di richiedere tali informazioni esclusivamente agli operatori mobili che dichiarano di proporre offerte che risultano differenti in ragione dell'operatore di provenienza.”*

*- “3. Le anomalie statistiche riscontrate nell'analisi delle informazioni di cui al comma 2, possono essere considerate dall'Autorità come un indizio grave di uso delle informazioni di instradamento da parte dell'operatore mobile ai fini commerciali. In questi casi, l'Autorità comunica l'esito del monitoraggio all'operatore interessato dall'anomalia il quale dovrà fornire elementi idonei ad escludere l'utilizzo dei dati e delle informazioni di instradamento.”*

## **Articolo 2**

### **Tavolo tecnico sui sistemi di tracciamento**

1. È istituito un Tavolo tecnico presso la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche nell'ambito del quale verrà approfondito il funzionamento dei sistemi di tracciamento al fine di verificare la loro efficacia e di individuare accorgimenti tecnici che, tenendo conto delle più recenti evoluzioni tecnologiche (sistemi di *blockchain* o altre tecnologie che consentano di verificare le attività eseguite nel database), siano utilizzati dagli operatori per contrastare un utilizzo improprio del database MNP e degli altri sistemi contenuti dati di instradamento.
2. Le modalità di funzionamento e svolgimento dei lavori del Tavolo tecnico sono disciplinate con separato atto della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Il Tavolo tecnico viene avviato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

## **Articolo 3**

### **Disposizioni finali**

1. Il modello che gli operatori mobili sono tenuti a trasmettere trimestralmente all'Autorità ai fini del monitoraggio previsto in attuazione dell'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del Codice, sarà reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità.
2. In sede di prima applicazione, il trimestre di rilevazione delle informazioni, di cui al modello predisposto dall'Autorità, inizia a decorrere trascorso il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Al fine di garantire

l'omogeneità dei dati raccolti, il suddetto periodo di rilevazione si estenderà fino alla scadenza dell'ultimo giorno solare del terzo mese successivo all'avvio della stessa. Le successive rilevazioni trimestrali seguiranno l'ordinaria cadenza del calendario solare e saranno inviate all'Autorità entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di rilevazione.

La presente delibera, comprensiva dell'Allegato A, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 29 aprile 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella